

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

**RICORSO**

*Per il 1)* Sig. **DI MARTINO GENNARO**, nato il 13 marzo 1951 a Torre Annunziata e residente in Maddaloni alla Via Sauda n. 42 (C.F. DMR GNR 51C13 L245); *2)* il Sig. **RUSSO SANTOLO**, nato a Pozzuoli il 28.02.50 e residente in Maddaloni alla Via Sauda n. 42 (C.F. RSS STL 50B28 G964 B); *3)* l' **ASSOCIAZIONE THE ANGELS** in persona del Presidente Francesco Marcello Chentrens, nato a Palermo il 12/04/1965 e residente a S. Nicola la Strada in Via Quasimodo n. 53; *4)* **CO.ME.R.**, Comitato emergenza rifiuti in persona del Presidente Antonio Roano nato a Napoli il 04/04/1958 e residente a San Nicola L.S. in Via Amendola n. 9; *5)* **COMITATO PER LA SALUTE PUBBLICA DI MADDALONI**, in persona del Presidente Michele Venturino nato a Maddaloni il 25/01/1947 ivi residente in Via Dell'Oliveto n. 7/1, *6)* **CIRCOLO DI CASERTA DI LEGAMBIENTE** – con sede in Via S. Gennaro (ex Caserma Sacchi) in persona del Presidente Dott. Nicola D' Angerio nato a Piedimonte Matese il 14/01/1946 e residente a Caserta alla Via S. Nicola n. 49, tutti rappresentati e difesi dall'avv. **LUIGI ADINOLFI** (DNL LGU 65M01F839A), ed elettivamente domiciliati in Napoli presso l'Avv. **STEFANO CASERTA** alla Via del Parco Margherita n. 34, giusta mandato a margine del presente atto, il quale chiede che le notificazioni avvengano all'indirizzo pec: [lui-  
gi.adinolfi@avvocatismcv.it](mailto:luigi.adinolfi@avvocatismcv.it)

*contro* il **COMUNE DI CASERTA**, in persona del Sindaco p.,t. domiciliato per la carica in Caserta (CAP 81100) presso la Casa Comunale sita in Piazza Vanvitelli;

*Per l'annullamento:* 1) della Del. Giunta Comunale n. 62 del 29 luglio 2016 avente ad oggetto “*Impianto integrato di selezione di materiali riciclabili dal rifiu-*

*to indifferenziato e trattamento biologico del rifiuto organico provvedimenti”;* 2)  
Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto  
*“Realizzazione di un impianto per il trattamento biologico del rifiuto organico –  
rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29/09/2016”.*

**FATTO**

In Caserta, al confine con i Comuni di San Marco Evangelista, Maddaloni e San Nicola la Strada, esiste una località avente una caratteristica unica in Italia: quella di essere stata utilizzata per decenni dai “soliti noti” organizzati per sversare “abusivamente” circa 100.000 mc di rifiuti di cui non si conosce né la qualità, né tantomeno la provenienza. In pratica è stato scaricato di tutto e di più (è inutile ricordare al Giudicante chi può in Campania permettersi di fare tutto ciò indisturbato per anni). L’unica cosa certa è che detta massa incontrollata di rifiuti ha intercettato, inquinandola, la falda acquifera tant’è che il Commissario Prefettizio con ord. n.1 del 10 dicembre 2010 e n. 3 del 28 dicembre 2010 ha ordinato il divieto di uso delle acque sotterranee financo per uso irriguo.

Nel corso degli anni, infatti, milioni di litri di percolato altamente tossico ed inquinante sono stati sversati liberamente nel terreno, impinguando la falda acquifera utilizzata per scopi agricoli e umani. Come sia potuto succedere uno scempio ambientale di tali dimensioni è facile intuire. Gli organi preposti al controllo, hanno chiuso un occhio, anzi due.

Detta amena località chiamasi “Lo Uttaro”, ed attualmente ospita:

a) Due discariche per lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti risalenti agli anni 1980-90, il cui contenuto è ignoto, e che non sono mai state oggetto di bonifica a dispetto del disposto del Decreto Legislativo 22/97 – Legge Ronchi e della Legge 426/98, disciplina con decreto Ministeriale n. 268/07;

b) Un “sito di trasferimento” autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 107/2003, dato in gestione al Consorzio di Bacino A.C.S.A. CE3, ed ampliato con Ordinanza Commissariale n. 30/2004;

c) Un “sito di stoccaggio provvisorio” istituito con Ordinanza Commissariale 93/2006 del 29 maggio 2006, dato in gestione alla Fibe Campania S.p.a. per lo stoccaggio di R.S.U., allestito presso l’impianto già utilizzato in precedenza dal Consorzio di Bacino A.C.S.A. CE3 per gli stessi scopi;

d) Un “sito di stoccaggio provvisorio” realizzato presso l’autoparco della SACE Scarl a seguito di Ordinanza Sindacale n. 102147/2006 del 6 novembre 2006. Questi ultimi tre siti non risultano a norma;

e) Un “sito di stoccaggio di R.S.U.” allestito dalla Città di Maddaloni, in località “Foro Boario”.

f) Un’area inquinata dalla So.Fo.Me;

g) Un’area inquinata dalla UCAR S.p.a;

h) Un’area inquinata dalla Saint Gobain;

i) Con il D.D. Regione Campania n. 193/11 è stata autorizzata la realizzazione e gestione di un sito di stoccaggio per rifiuti pericolosi e di stoccaggio e trattamento per rifiuti non pericolosi alla ditta New Ecology.

Da anni la località è frequentata dai “gabbiani”, nonostante la distanza dal mare, proprio in ragione della presenza di rifiuti maleodoranti.

In prossimità di detta isola ecologica (*rectius* bomba ecologica) esiste (*rectius* esisteva) il “Macello Comunale di Caserta” unico in Campania ad aver ottenuto dall’Unione Europea il “Bollino Verde”, che autorizzava l’intera Regione ad utilizzare tale struttura con un bacino di utenza di 6.000.000 di persone, macello che è stato all’erario e alla Unione Europea circa 12.000.000.000 di Lire. In detto

impianto è stato allocato il nuovo sistema di smaltimento rifiuti che testé si impugna.

A 300 mt , inoltre, a breve sorgerà il Policlinico Universitario, in corso di avanzata costruzione.

Ovviamente il macello comunale non è entrato mai in funzione e non vi entrerà stante l'inquinamento di tutta l'area.

Tutta l'area, inoltre, rientra nel sito di interesse nazionale litorale domizio flegreo e agro aversano, oggi SIR, ed attualmente è oggetto di un'azione di bonifica e di ripristino ambientale come da piano di caratterizzazione redatto dall'ARPAC nel settembre 2008 ed approvato dal Ministero dell'Ambiente nella conferenza di servizi decisoria dell'11 novembre 2008. Detta area è già stata inserita fin dal 2005 nel piano regionale di bonifica.

Ebbene proprio in questa area il Comune di Caserta, dopo aver adottato la Del. Consiglio Comunale n. 31 dell'8 novembre 2011 che inibiva definitivamente qualsivoglia attività concernente il ciclo dei rifiuti, e adottato la Del. n. 51 del 27 giugno 2013 con la quale sempre il Consiglio Comunale addirittura chiedeva la Consorzio ASI di modificare la normativa di attuazione del PRG proprio con riferimento all'agglomerato di San Nicola La Strada prevedendo il divieto di realizzazione di impianti di rifiuti di qualsivoglia genere e tipo, in maniera contraddittoria ha deciso di realizzare un nuovo impianto di smaltimento di rifiuti con le due delibere impugnate. Le delibere, infatti, se pur usano un linguaggio criptico determinano comunque la localizzazione nel sito, al fine di ottenere finanziamenti dalla regione Campania e di cui al bando regionale.

Si rappresenta che proprio in virtù della Del. Consiglio Comunale n. 31/11 il Comune con provvedimento del 5 dicembre 2011 prot. n. 91922 ha inibito financo

l'attività di estrazione e recupero di biogas alla ditta Ecologica Meridionale s.r.l..

Avverso detta scelta incongrua i Comitati e le associazioni ricorrenti, che hanno nel loro statuto lo scopo precipuo di tutelare la salute e l'ambiente salubre, unitamente a cittadini stabili residenti in prossimità dell'area in cui sorgerà l'impianto da cui riceveranno un danno come da perizia che si deposita, intendono fermamente opporsi. Ciò a tutela della salute e dell'ambiente salubre propria e dei cittadini che rappresentano, beni costituzionalmente garantiti, nonché al fine di preservare la zona da ulteriori inquinamenti e carichi urbanistici.

Si fa presente che la Provincia di Caserta con Delibera Commissario Straordinario n. 20/CS del 23 febbraio 2010 ha recepito e fatta propria la proposta di Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di Caserta (di seguito P.P.G.R. o solo Piano Provinciale) redatto dalla II Università degli Studi di Napoli Facoltà di Scienze Ambientali, dando contestualmente avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In detto Piano, in ragione dei pregressi inquinamenti, in particolare dell'aria, delle condizioni della falda e dell'esistenza di numerose discariche e siti di stoccaggio da bonificare il territorio di Lo Uttaro è stato escluso da qualsiasi insediamento attinente alla materia dei rifiuti.

Il richiamato PPGR esclude in radice il territorio di Lo Uttaro dalla realizzazione di impianti per rifiuti, in ragione dei vincoli e dei pregressi inquinamenti ancora in atto (zona da risanare per il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria).

Il Piano Regionale Rifiuti ( PRGRU) approvato con DGR n. 8 del 23.01.12 a sua volta esclude la zona dalla possibilità di allocare nuovi impianti in virtù del vincolo V-15 e rimette alla Provincia e non al Comune la localizzazione degli impianti di smaltimento.

Si fa presente, inoltre, che lo stesso Comune di Caserta nel preliminare di PUC ha destinato l'area a cittadella dello sport e zona militare.

Tutta la procedura è radicalmente illegittima e basterebbe la semplice parte in fatto per testimoniare la validità della posizione del Comune ricorrente e la fondatezza del presente gravame.

Il ricorso viene comunque affidato ai seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

##### **A. - SULLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE**

Il Comitato locali ricorrenti hanno da statuto la finalità di preservare la salute e l'ambiente. Pertanto hanno certamente interesse a ricorrere avverso una localizzazione che penalizza il territorio nel quale agiscono.

I ricorrenti persone fisiche, invece, sono stabili residenti a pochi metri dal sito prescelto e, quindi, hanno un interesse diretto ad opporsi alla nuova opera in quanto inquina ulteriormente il territorio dove vivono stabilmente con le proprie famiglie. La nuova attività, inoltre, comporterà un andirivieni di auto-compattatori e camion che giornalmente continueranno a sconquassare le strade e ad inquinare l'ambiente in maniera continuativa, mettendo ulteriormente a rischio la loro salute e l'incolumità pubblica, già abbondantemente compromessa dai pregressi sversamenti incontrollati nell'area *de qua*.

Pertanto sono legittimati ad impugnare atti che incidono direttamente sull'area urbanistica in senso lato dove vivono e risiedono stabilmente.

##### **I. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - SVIAMENTO - FALSITÀ**

##### **DEI PRESUPPOSTI - INESATTA CONFIGURAZIONE DELLA REALTÀ**

Come accennato nella parte in fatto la Provincia di Caserta con Del. Del Commissario Straordinario n. 20 CS del 23 febbraio 2010 ha recepito e fatto pro-

pria la proposta di Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di Caserta redatto dalla II Università degli Studi di Napoli Facoltà di Scienze Ambientali, dando contestualmente avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Caserta (di seguito PPGR), è stata redatta da componenti della Facoltà di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nelle persone dei prof. ing. Roberto Area, prof. ing. Maria Laura Mastellone, dott. Fabrizio Di Gregorio, ing. Paolo Bidello;

Tale Piano si pone quali “**obiettivi di riferimento**”:

- **La protezione della salute umana e dell’ambiente;**
- **La conservazione di risorse, in particolare quelle non rinnovabili;**
- **La gestione dei rifiuti “after-care free” cioè tale che né la messa a discarica, né la termovalorizzazione, il riciclo o qualsiasi altro trattamento comportino problemi da risolvere per le future generazioni.**

Il D. Lgs. 22/1997 cd. **Decreto Ronchi** dispone, come ricordato nella stessa proposta di PPGR (pag. 16 PPGR):

- che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata assicurando una **protezione efficace dell’ambiente;**

- che lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e deve costituire fase residuale.

Nella proposta di PPGR si dà **importanza “cruciale” allo status quo** da intendere sia come produzione quali – quantitativa di rifiuti che come dotazione infrastrutturale del territorio.

Nello stesso PRG si evidenzia che presso “Lo Uttaro” non possono essere

allocati ulteriori impianti di trattamento rifiuti stante l'inquinamento della zona.

In considerazione, quindi, che il PPGR esclude in radice il territorio di "Lo Uttaro" da ulteriori impianti di trattamento rifiuti in ragione dei vincoli e delle preesistenze inquinanti per la popolazione, tutta la procedura è radicalmente illegittima.

**II. – VIOLAZIONE ART. 195, C. 1, LETT. D) D.LGS. N. 152/06**

L'individuazione delle aree per la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti deve avvenire, in base alla norma in epigrafe, "sentiti" i Comuni. I comuni limitrofi non sono stati "sentiti" in merito, con grave violazione della norma richiamata e conseguente illegittimità dell'agire delle amministrazioni intimare.

**III. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ**

L'impianto impugnato, come detto, sorgerà in località "Lo Uttaro" nel perimetro dell'Area vasta di "Lo Uttaro", oggetto di un'azione bonifica e di ripristino della qualità dell'ambiente delle aree di proprietà pubblica o utilizzate per fini pubblici, come da Piano di Caratterizzazione dell'area redatto dell'ARPAC nel settembre 2008 e approvato dal Ministero dell'Ambiente nella conferenza di servizi decisoria dell'111/11/2008.

La stessa area era stata inserita già nel 2005 nel Piano Regionale di bonifica e che tutta la zona rientra in ogni caso nel Sito di interesse nazionale Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano, oggi SIR.

Appare quindi contraddittorio che il Comune di Caserta possa localizzare un nuovo impianto di smaltimento rientrante nella tipologia della industria insalubre di 1^ classe proprio in quella zona per la cui bonifica la Regione ha stanziato la somma di € 15.000.000,00 a valere sui fondi Por Fesr 2007/2013 come da Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e Comune di Caserta sottoscritto in data



25/03/2010 e approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 682 dell'8/10/2010.

D'altro canto che l'azione di bonifica sia necessaria lo dimostra l'elevato livello di compromissione delle matrici ambientali, e segnatamente della matrice acqua, dovuto alla presenza di diversi milioni di mc di rifiuti sversati in quella zona nell'arco degli ultimi 30 anni, che hanno portato alla emanazione di ordinanze di divieto di emungimento a scopo irriguo dell'acqua di una ampia area a ridosso della zona "Lo Uttaro", compresa nei Comuni di Caserta, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada e Maddaloni.

La Cava Mastropietro contiene circa 300.000 mc di rifiuti è tutt'ora sotto sequestro penale, non è mai stata in sicurezza e continua a produrre ingenti quantità di percolato che presumibilmente si infiltra nella falda sottostante, e il sito di trasferimento, che doveva essere eliminato del 2007, è ancora lì con il suo carico di circa 20.000 tonnellate di rifiuti che rilasciano percolato sulla sottostante Cava Mastroianni.

La realizzazione di un ulteriore sito per il trattamento dei rifiuti in un'area già così pesantemente inquinata non può che aggravare il livello di inquinamento delle matrici ambientali, impedendo definitivamente la bonifica dell'area, determinando lo spreco dei fondi pubblici appositamente stanziati e incidendo ancora una volta negativamente sulla vivibilità, sulla qualità dell'ambiente e sulla salute degli abitanti dei Comuni che gravitano attorno a "Lo Uttaro".

#### **IV. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- INADEGUATA ISTRUTTORIA**

Il Comune consapevole di ciò ha strumentalmente definito l'impianto come complesso per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Trattasi di un escamotage per nascondere la realtà dei fatti, che non salva la decisione dalla sua pale-

se illegittimità. Basta leggere, infatti, lo studio di fattibilità per rendersi conto che la produzione dell'energia avviene tramite l'impiego della frazione umida organica proveniente dalla raccolta differenziata. Pertanto trattasi a tutti gli effetti di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti e la dialettica sibillina usata conferma l'eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune o ha tentato di nascondere al pubblico ciò che effettivamente intendeva realizzare oppure non ha capito neppure lui cosa intendeva realizzare. In entrambi i casi la figura sintomatica dell'eccesso di potere per sviamento e/o inesatta istruttoria c'è tutta.

**V. – INCOMPETENZA- VIOLAZIONE PIANO REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IL 16 GENNAIO 2012 IN BURC. N. 5 DEL 24 GENNAIO 2012 ENTRATO IN VIGORE IL 23 FEBBRAIO 2012**

Secondo il piano in epigrafe la zona di “Lo Uttaro” va esclusa perentoriamente dalla realizzazione di nuovi impianti in quanto interessata al vincolo V-15, che include l'intero territorio comunale di Caserta. Tale vincolo esclude le zone di risanamento della qualità dell'area dal novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti come già sancito dal “Piano Regionale di risanamento della qualità dell'area” approvato nel 2007. Pertanto la localizzazione viola il Piano Regionale.

**VI. – INCOMPETENZA- VIOLAZIONE PIANO REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IL 16 GENNAIO 2012 IN BURC. N. 5 DEL 24 GENNAIO 2012 ENTRATO IN VIGORE IL 23 FEBBRAIO 2012**

Secondo il piano in epigrafe la competenza alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti è rimessa esclusivamente alla Provincia, attraverso la pianificazione di settore provinciale. Nel caso di specie il Comune di Caserta, peraltro

in violazione dell'approvando piano provinciale, ha inteso localizzare direttamente un nuovo impianto di smaltimento rifiuti abiurando le competenze della Provincia, con palese illegittimità del suo operato.

**VII. – ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ**

Come detto nella parte in fatto il Comune di Caserta con Del. n. 31 dell'8 novembre 2011 ha stabilito di inibire “definitivamente qualsivoglia attività concernente il ciclo dei rifiuti sull'area in parola (Lo Uttaro ndr) e su quelle confinanti”. In ragione di ciò nega sistematicamente qualsivoglia tipo di autorizzazione anche propedeutica nei confronti di tutti coloro che intendono realizzare attività insalubri nella zona. E' il caso nella New Ecology, addirittura oggetto di ricorso al TAR da parte del Comune di Caserta avverso il provvedimento regionale di autorizzazione e della Ecologica Meridionale s.r.l. oggetto di diniego financo della richiesta di classificazione di industria insalubre per la captazione del biogas.

**VIII. – ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ**

Tale assunto è in palese contrasto anche con la precedente ed importante decisione adottata dalla medesima Città di Caserta ed in particolare la Delibera n. 51 del 27/06/2013 con la quale il Consiglio Comunale decideva di richiedere al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale per la provincia di Caserta (ASI) di modificare la normativa di attuazione del Piano Regolatore limitatamente all'agglomerato di “San Nicola” in tenimento di Caserta attraverso l'introduzione delle seguenti prescrizioni:

- “divieto di realizzazione di impianti industriali che trattino, smaltiscano, recuperino o stocchino rifiuti di qualsiasi natura, ovvero urbani, industriali, speciali, pericolosi e non”;

- “gli impianti industriali che a qualsiasi titolo operino nel ciclo integrato dei

rifiuti attualmente ivi ubicati, non possono proseguire la loro attività oltre il termine delle vigenti autorizzazioni regionali e provinciali” (condivisa e approvata anche dal Consiglio comunale di San Nicola la Strada con Deliberazione n. 12 del 08/06/2013).

**IX. – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ**

La contraddittorietà dell’agire amministrativo è ulteriormente esaltata dalla circostanza che il preliminare del Piano Urbanistico Comunale della Città di Caserta destina l’area, una volta recuperata, a Cittadella dello Sport e zona militare.

In poche parole anche l’auspicata e già indicata pianificazione urbanistica è contraria al recente volere del Consiglio Comunale.

**X. – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DI TUTTI I**

**PRINCIPI IN TEMA DI COMPETENZA TRA GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE**

**LE**

Dalla semplice ricostruzione in fatto è evidente che il Consiglio Comunale è contrario alla localizzazione di nuovi impianti di rifiuti nella zona *de qua*.

A fronte di detta chiara indicazione da parte dell’organo di indirizzo politico amministrativo, la Giunta non può assolutamente andare di contrario avviso, in quanto il Consiglio Comunale detta le linee politiche - amministrative alla Giunta Comunale che le deve rispettare, pena l’illegittimità di atti giuntali contrari a quelli espressi dal Consiglio Comunale. In poche parole la Giunta Comunale quale organo esecutivo del volere del Consiglio Comunale non può andare contro alle decisioni dell’organo consiliare ed affermare un proprio autonomo indirizzo politico contrario a quello del Consiglio,organo sovrano.



Il presente ricorso viene anche notificato alla Regione Campania al fine di

renderla edotta di quanto sopra in considerazione che la scelta del Comune è stata effettuata in ragione dell'avviso pubblico dell'Assessorato all'Ambiente pubblicato per la presentazione di manifestazioni di interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio. Si fa presente che la VII Commissione Consiliare Permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile a seguito dell'audizione del 20/10/2016 ha ritenuto l'impossibilità di localizzare l'impianto di compostaggio in un area che presenta tanti e tali criticità che contrastano con i criteri del bando e con la necessità di procedere celermente alla realizzazione degli impianti.

**P.Q.M.**

si chiede l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti in ipotesi di successivi atti confermativi della scelta di localizzare l'impianto nella zona "Lo Uttaro".

Vittoria di spese ed onorario con attribuzione al sottoscritto Avvocato per anticipazione fattane, ed applicazione dell'art. 21, comma 4, del D.L. n. 223/06 come modificato dalla L. di conversione n. 248/06.

Trattandosi di ricorso T.A.R. verrà versato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, un contributo unificato pari ad € 650/00.

Caserta, lunedì 12 dicembre 2016

avv. Luigi Adinolfi

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza del Sig.**DI MARTINO GENNARO + ALTRI**, io sottoscritto avv. **LUIGI ADINOLFI** del Foro di Santa Maria Capua Vetere con studio in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 4, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere in data 29 ottobre 2004, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato il suesteso ricorso, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

1) **COMUNE DI CASERTA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato per la carica in Caserta (CAP 81100) presso la Casa Comunale sita in Piazza Vanvitelli, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n. \_\_\_\_\_ spedita dall'Ufficio Postale Caserta Centro alla Via del Redentore n. 27, cronologico n.ro \_\_\_\_\_  
avv. Luigi Adinolfi

2) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Napoli (CAP 80132) alla Via S. Lucia n. 81, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Racc.ta A.R. n. \_\_\_\_\_

spedita dall'Ufficio Postale Caserta Centro al-  
la Via del Redentore n. 27, cronologico n.ro

avv. Luigi Adinolfi